

Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione

Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) (RS 444.1);

art. 10 e 11

Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) (RS 444.11);

art. 7

Il Musée d'art et d'histoire Genève, in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione:

- A. Nome e indirizzo dell'istituzione che dà in prestito il bene culturale: Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue, New York 10028, USA;
- B. Descrizione del bene culturale: vedi Appendice¹;
- C. Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice¹;
- D. Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 3 settembre 2007;
- E. Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 25 gennaio 2008;
- F. Durata dell'esposizione: dal 20 settembre 2007 al 13 gennaio 2008;
- G. Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 3 settembre 2007 al 25 gennaio 2008.

Servizio specializzato trasferimento dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate entro 30 giorni all'unità amministrativa.

17 aprile 2007

Ufficio federale della cultura
Servizio specializzato trasferimento dei beni culturali

¹ La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Richieste pendenti») ed è ottenibile presso l'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.